

Capitolo VIII

Misure speciali PER LA TUTELA DEI minori

2° rapporto supplementare



149

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

c) Minori richiedenti asilo

L'art. 22 CRC impegna gli Stati ad adottare le misure necessarie affinché il minore richiedente asilo o rifugiato⁶⁶ possa beneficiare della protezione necessaria alla fruizione dei diritti che gli sono riconosciuti dalla Convenzione. In particolare, se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al minore richiedente asilo o rifugiato dovrebbe essere accordata la medesima protezione di ogni altro minore definitivamente o temporaneamente privo del suo ambiente familiare. Nonostante la Costituzione italiana (art. 10 comma 3) preveda che chiunque ha il diritto di cercare ed ottenere protezione in Italia se nel suo Paese non può godere delle libertà fondamentali assicurate dalla Carta costituzionale e disponga in materia una riserva di legge, l'Italia è ancora sprovvista di una **legge organica** in materia di asilo⁶⁷.

Come evidenziato nel Rapporto governativo, negli ultimi 5 anni sono stati emanati diversi provvedimenti normativi in materia di minori non accompagnati richiedenti asilo⁶⁸ che il Gruppo CRC ha esaminato in particolare nel 3° e nel 4° Rapporto CRC⁶⁹. Nel 2008 la disciplina del ricongiungimento familiare e delle procedure in materia di protezione internazionale sono state modificate in senso peggiorativo rispettivamente dal **Dlgs. 159/2008** e dal **Dlgs.160/2008**⁷⁰.

In particolare, si sottolinea la modifica introdotta in materia di impugnazione del provvedimento di rifiuto del riconosci-

mento della protezione internazionale, che, sebbene offra maggiori tutele rispetto alla previgente normativa⁷¹, limita fortemente le garanzie per un effettivo diritto al rimedio giurisdizionale⁷². Contrariamente a quanto ufficialmente disposto in via amministrativa⁷³, in una nota il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza si è espresso nel senso di limitare ulteriormente la possibilità di ottenere la sospensione del provvedimento, anche per quei casi per cui la legge prevede che la sospensione stessa sia automatica⁷⁴. Si attende infine la pubblicazione del Regolamento di Attuazione del Dlgs. 25/2008, come modificato dal Dlgs. 159/2008, in materia di procedure, nell'ambito del quale dovrebbero essere previste norme che regolamentano la procedura di accertamento dell'età e di accoglienza diffusa dei minori sul territorio.

Secondo i **dati** forniti dal Ministero dell'Interno⁷⁵, nel 2008 sono state presentate al Governo italiano 573 richieste di protezione internazionale da parte di minori non accompagnati, di cui 56 da parte di femmine. Le nazionalità maggiormente rappresentate sono quella afghana (200), somala (69), nigeriana (66), eritrea (49), ghanese (36) e ivoriana (20). Nella maggior parte dei casi le Commissioni Territoriali hanno accordato una forma di protezione internazionale: status di rifugiato (29,65%), protezione sussidiaria (31,27%). Invece nel 18,6% dei casi le Commissioni hanno proposto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che tuttavia non rappresenta una soluzione di lunga durata. Più del 20% dei casi non ha ottenuto un esito positivo.

Per quanto riguarda i **minori richiedenti asilo in arrivo via mare**, nel 2008 sono persistite alcune criticità che attengono all'accesso alla procedura di asilo, all'accertamento dell'età, all'accoglienza e alla tutela del diritto all'unità familia-

⁶⁶ L'art. 1 della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiati del 18 luglio 1951 (ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 722/1954) definisce rifugiato chiunque si trovi fuori del proprio Paese di origine e non possa o non voglia ritornarvi a causa di un fondato timore di persecuzione per le sue opinioni politiche, per la sua nazionalità, per la sua razza, per la sua religione o per la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale, persecuzione contro la quale il suo Governo non può o non vuole fornirgli un'adeguata protezione.

⁶⁷ Sono tuttavia stati emanati due decreti legislativi, Dlgs. 251/2007 «In tema di attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale e sul contenuto minimo della protezione riconosciuta» e Dlgs. 25/2008 «In tema di procedure ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale» che hanno riformato e reso più organica (anche se non esaustiva) la normativa italiana sull'asilo.

⁶⁸ DPR 303/2004; Dlgs. 140/2005; Dlgs. 251/2007; Direttiva del Ministero dell'Interno del 3 marzo 2007. Cfr. Rapporto Governativo, op. cit., pagg. 146-147.

⁶⁹ 3° Rapporto CRC pagg. 90-91 www.gruppocrc.net/IMG/pdf/3_misurepeciali_situazionidimergenza_minoristranieri_richiedentiasilo.pdf, 4° Rapporto CRC pag. 116, www.gruppocrc.net/IMG/pdf/4_misurepeciali_situazionidimergenza_minoristranieri_richiedentiasilo.pdf

⁷⁰ Il 5 novembre 2008 sono entrati in vigore il Dlgs. 159/2008 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato» ed il Dlgs. 160/2008, rispettivamente su e «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare». Si veda *infra* Capitolo V, paragrafo «Ricongiungimento familiare».

⁷¹ Legge 189/2002 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» cd. Bossi-Fini.

⁷² L'art. 1 comma 1 lett. h-m) Dlgs. 159/2008 modifica l'art. 35 del Dlgs. 25/2008. Il nuovo provvedimento, contrariamente a quanto disposto precedentemente, non garantisce automaticamente la possibilità di permanere sul territorio durante il periodo del ricorso se non in casi residuali, mettendo a serio rischio di rinvio forzato nel Paese di origine delle persone (compresi quei ragazzi divenuti adulti durante la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, che attualmente può durare anche ben più di un anno) che potrebbero essere sottoposte a persecuzione la cui domanda di asilo sia stata erroneamente rifiutata in prima istanza.

⁷³ Circolare n. 4 dell'11 marzo 2008 cd. Morcone-Mangarelli disponibile su www.immigrazione.biz/upload/circ-interno-13-3-2008.pdf; e successiva nota del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ai Prefetti.

⁷⁴ Viene imposta la notifica di un provvedimento di espulsione contestualmente alla notifica del diniego di protezione internazionale, che giustificerebbe il trattenimento in un Centro di Identificazione ed Espulsione ed il successivo accompagnamento alla frontiera alla scadenza del termine per l'impugnazione.

⁷⁵ Dati forniti a luglio 2009 tramite il CIDU su richiesta del Gruppo CRC ai fini della redazione del presente Rapporto.

Capitolo VIII

Misure speciali PER LA TUTELA DEI minori

2° rapporto supplementare



150

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

re⁷⁶. In particolare, all'inizio del 2009 i mezzi di informazione hanno diffuso diverse notizie relative ai respingimenti di minori richiedenti asilo di nazionalità afghana dai porti italiani sul mare Adriatico, in particolare Ancona, Venezia, Bari e Brindisi, verso la Grecia⁷⁷. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha denunciato la violazione dei diritti dei richiedenti asilo, anche minorenni, in Grecia⁷⁸. In proposito si segnala che il 29 aprile 2009 la Corte Europea di Strasburgo ha dichiarato ammissibili 35 ricorsi presentati da richiedenti asilo afghani e sudanesi, anche minorenni, contro il Governo italiano e greco per la violazione dei diritti fondamentali di queste persone⁷⁹.

Per i minori che sono riusciti a fare ingresso sul territorio italiano persistono criticità rispetto all'accesso alla procedura di asilo, quando la richiesta di protezione viene inoltrata per la prima volta presso i commissariati di Pubblica Sicurezza. In particolare le organizzazioni impegnate sul tema hanno segnalato al Ministero dell'Interno la carenza di personale preparato all'accoglienza dei minori stranieri, attese che si prolungano per molto tempo prima che il minore possa essere collocato in una struttura protetta, la mancata garanzia del beneficio del dubbio e la sommarietà delle visite mediche in caso di accertamento dell'età, la mancata garanzia che la richiesta di protezione resa verbalmente sia sufficiente ad attivare la procedura di asilo. A causa di tali criticità si sono verificati casi di presunti minori, in seguito accertati come tali, che avevano espresso la volontà di chiedere protezione e sono stati invece espulsi dal territorio.

I minori non accompagnati - una volta identificati come tali - vengono di regola⁸⁰ trasferiti in strutture di accoglienza per

minori. Se si tratta di minori non accompagnati richiedenti asilo, dovrebbero essere inseriti nel Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)⁸¹. Tuttavia, tale Sistema per il biennio 2009-2010 dispone di soli 501 posti destinati in generale alle categorie vulnerabili, tra cui (ma non solo) i minori non accompagnati. In mancanza di posti dedicati nello SPRAR i minori vengono accolti nelle strutture del territorio rivolte all'infanzia in generale, che non sempre assicurano adeguati standard di qualità⁸², oppure, situazione ancor più grave e preoccupante, dormono per strada⁸³.

Si segnala, infine, che non risultano essere disponibili informazioni ufficiali circa l'attivazione di convenzioni tra il Ministero dell'Interno ed organizzazioni che si occupino dell'individuazione dei familiari dei minori richiedenti asilo e titolari dello status di protezione internazionale, in violazione del Dlgs. 251/2007 e del Dlgs. 140/2005. Tale circostanza contribuisce al perdurare di una situazione di separazione prolungata del minore dal nucleo familiare, in violazione del diritto del all'unità familiare.

Alla luce di queste considerazioni il Gruppo CRC esprime la propria preoccupazione e raccomanda:

1. Al **Ministero dell'Interno** di garantire l'accesso al territorio italiano dei minori richiedenti asilo, provvedendo all'immediata cessazione dei respingimenti in attuazione del *principio di non refoulement*, nonché di garantire l'accesso alla procedura di asilo dei minorenni, a partire dall'espressione di volontà resa in forma orale, applicando nei loro confronti il principio del beneficio del dubbio ogni volta in cui venga disposto l'accertamento dell'età tramite esami medici;
2. Al **Ministero dell'Interno** di garantire risorse sufficienti ad un'adeguata accoglienza dei minori richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, con particolare attenzione ai minori vittime di tortura e/o coinvolti nei conflitti armati, che assicuri tra l'altro la presenza di mediatori culturali e di operatori legali specializzati nel diritto minorile e dell'immigrazione e asilo e di stipulare convenzioni per l'individuazione dei familiari dei minori richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

⁷⁶ Per approfondimento sull'accoglienza in frontiera si rinvia *oltre*, paragrafo «L'accoglienza in frontiera dei minori migranti in arrivo via mare». Per le questioni relative all'accertamento dell'età, si veda anche *infra* paragrafo «Minori stranieri non accompagnati».

⁷⁷ Si segnala tra gli altri un articolo del Corriere della Sera che riporta la testimonianza di un ragazzo afghano di 12 anni, respinto poche ore dopo essere sbarcato al Porto di Ancona www.corriere.it/cronache/09_marzo_31/stella_storia_alidad_f504b262-1db7-11de-84d3-00144f02aabc.shtml; un'analisi della situazione è stata realizzata dal Prof. Vassallo Paleologo *Respingimenti ai porti: smentite e corpi di reato* disponibile su www.meltingpot.org/articolo14287.html

⁷⁸ UNHCR, Traduzione non ufficiale della posizione dell'UNHCR sul rinvio dei richiedenti asilo verso la Grecia in attuazione del Regolamento di Dublino, disponibile al link www.unhcr.it/news/dir/113/view/9/documento-22008-900.html; UNHCR, *Unaccompanied minors asylum seekers in Greece*, disponibile su www.unhcr.org/refworld/category_REFERENCE/GRC_48abd557d.o.html

⁷⁹ Notizia segnalata da Fortress Europe <http://fortresseurope.blogspot.com/2006/01/speranza-patrasso-la-corte-europea.html>. Sul sito internet della Corte Europea dei Diritti Umani (www.coe.int) si rende noto che il caso è stato «comunicato» al Governo italiano il 23 giugno 2009.

⁸⁰ Nella prassi è accaduto che siano stati trasferiti in Centri per adulti o in altri tipi di strutture. Si veda *oltre*, «L'accoglienza in frontiera dei minori migranti in arrivo via mare».

⁸¹ In base a quanto disposto dalla direttiva del Ministero dell'Interno del 9 marzo 2007.

⁸² Save the Children Italia, *L'accoglienza dei minori in arrivo dal mare* disponibile su www.savethechildren.it/2003/download/pubblicazioni/dossier_monitoraggio09_hr.pdf

⁸³ Nel mese di aprile 2009 la Polizia Ferroviaria di Roma ha segnalato il ritrovamento di 25 minori afghani nella stazione Ostiense di Roma, www.rainews24.rai.it/news.php?newsid=113376

Capitolo VIII

Misure speciali PER LA TUTELA DEI minori

2° rapporto supplementare



151

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

d) L'accoglienza in frontiera dei minori migranti in arrivo via mare

Nel corso degli ultimi 5 anni è stato registrato un aumento dei flussi di ingresso irregolari sul territorio italiano; sul totale dei migranti in arrivo una percentuale sempre più consistente è costituita da minori e, tra questi, da minori stranieri non accompagnati. Appare significativo citare il caso degli arrivi sull'isola di Lampedusa: sono stati 8.800 nel 2003, 10.477 nel 2004, 15.527 nel 2005, 18.047 nel 2006, 11.749 nel 2007⁸⁴, fino ad arrivare ai 31.250 arrivi del 2008⁸⁵. Solo a Lampedusa sono giunti, nel corso del 2008, 2.646 minori⁸⁶, l'8,4% del totale dei migranti giunti sull'isola. Tuttavia, gli ingressi dalla frontiera Sud costituiscono solo una parte degli arrivi totali. Secondo la rilevazione effettuata dal Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri⁸⁷ nel 2008 dalle frontiere di Bari, Brindisi, Ancona e Venezia sono giunti in Italia circa 320 minori stranieri. In particolare il Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri ha sottolineato che di questi 320 minori, circa 70 sono arrivati presso il porto di Ancona e circa 140 presso quello di Venezia. Il Servizio di Polizia ha inoltre evidenziato che tali dati sono stati rilevati attraverso controlli saltuari, effettuati a campione e predisposti al fine di limitare l'ingresso di stranieri irregolari giunti in Italia attraverso collegamenti interni. Per questi motivi si ha ragione di ritenere che tali restituzioni statistiche rappresentino una realtà non completa.

Le questioni relative al **trattenimento** dei minori migranti in arrivo via mare in frontiera Sud sono state portate all'attenzione delle Istituzioni e dell'opinione pubblica per il mancato rispetto di diritti umani in un Rapporto del 2006⁸⁸ e a seguito di un'indagine conoscitiva governativa del 2007⁸⁹. Anche nel corso del 2008 il Centro di Soccorso e Prima Acco-

glienza (CSPA) di Lampedusa ha presentato condizioni di grave **sovraffollamento**⁹⁰. Sono stati rilevati picchi di presenze di minori non accompagnati superiori a 200 unità, a fronte di un numero complessivo di 60 posti letto dedicati a donne e minori. Tali condizioni, collegate al periodo spesso prolungato di permanenza, hanno determinato una drastica compromissione degli standard di accoglienza e delle condizioni di vita dei minori nel Centro, in violazione degli artt. 20-25 e 27 CRC⁹¹. In particolare per i minori richiedenti asilo, si rileva la necessità di un maggiore coinvolgimento delle Forze dell'Ordine rispetto all'informazione e all'orientamento tesi alla presentazione delle richieste di asilo in frontiera⁹². Inoltre, per i minori presenti nel Centro di Lampedusa è stato rilevato un ricorso sistematico, quindi non invocato come *extrema ratio*⁹³, all'**accertamento medico dell'età**, nonché la mancata indicazione del margine di errore nel referto medico e la mancata consegna del referto medico ai minori nella maggior parte dei casi.

Come già accennato, il **periodo di trattenimento** dei minori non accompagnati all'interno della struttura di Lampedusa è aumentato nel corso del 2008: negli ultimi mesi dell'anno si è protratto, in media, oltre i 20 giorni con picchi superiori al mese di permanenza, in violazione dell'art. 37 CRC. Si ritiene che la mancanza di posti disponibili nelle comunità di accoglienza del territorio siciliano⁹⁴ e l'assenza di procedure per il trasferimento verso strutture per minori in altre zo-

⁹⁰ Nonostante la capienza massima di 804 posti, la struttura è arrivata ad ospitare quasi 1.800 migranti contemporaneamente. Fonte: Save the Children Italia, *Accoglienza e tutela dei minori migranti in arrivo via mare, Rapporto di monitoraggio - Progetto Praesidium*, gennaio 2009 pag. 13 disponibile su www.savethechildren.it/2003/download/publicazioni/lampedusa_dossier.pdf

⁹¹ «I minori hanno diritto ad uno standard di vita adeguato per il loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale, sociale» (Art. 27 CRC) e «ciascuno ha diritto di godere di un adeguato standard di vita per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati» (art. 20 e 25 CRC e Art. 11 ICESCR).

⁹² L'informazione sulla possibilità di presentare la domanda di asilo viene generalmente fornita dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (anche tramite materiale cartaceo) o da Save the Children nell'ambito delle sessioni informative rivolte ai minori stranieri non accompagnati. Non vi è quindi un'attività di informazione e orientamento svolta dall'Ufficio Immigrazione in merito ai requisiti e alle procedure per inoltrare la domanda d'asilo, né le eventuali richieste presentate vengono raccolte dalle Autorità di Polizia. Cfr. Save the Children Italia *Accoglienza e tutela dei diritti dei minori nel centro di Lampedusa*, op. cit.

⁹³ Tali prassi rischiano di tradursi in violazioni di principi fondamentali quale il diritto del minore all'identità, o la considerazione del superiore interesse del minore nelle decisioni che lo riguardano, rispettivamente sanciti negli artt. 7 e 3 CRC oltre che del principio di non discriminazione (art. 2 CRC).

⁹⁴ Nonostante il numero di posti per comunità sia arrivato a superare di 4 o 5 volte il limite massimo previsto dalla normativa nazionale. Si veda in proposito Save the Children Italia, *L'accoglienza dei minori in arrivo via mare - Rapporto finale di monitoraggio sulle comunità alloggio per minori in Sicilia*, aprile 2009, disponibile su www.savethechildren.it/2003/download/publicazioni/dossier_monitoraggio09_hr.pdf

⁸⁴ Dati Ministero dell'Interno, disponibili su www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/071_3_2008_10_13_modello_lampedusa.html. Il Gruppo CRC ha monitorato la situazione dell'accoglienza dei minori in arrivo in frontiera nel 3° e nel 4° Rapporto CRC, disponibile su www.gruppocrc.net/minori-stranieri

⁸⁵ Dati Ufficio Immigrazione - Questura di Agrigento.

⁸⁶ Dati Ufficio Immigrazione - Questura di Agrigento.

⁸⁷ Dati comunicati a luglio 2009 al Gruppo CRC tramite il CIDU in seguito a richiesta inoltrata ai fini della redazione del presente Rapporto.

⁸⁸ Amnesty International *Invisibili - i diritti umani dei minori migranti e richiedenti asilo detenuti all'arrivo in frontiera marittima italiana* 2006. Dal gennaio 2002 all'agosto 2005 sono stati trattenuti per tempi lunghi nei diversi centri di detenzione per migranti e richiedenti asilo. In proposito si veda anche 2° Rapporto CRC, pag. 49, www.gruppocrc.net/IMG/pdf/2_minorrichiedentiasilo.pdf

⁸⁹ Indagine avviata dal Ministero dell'Interno nel 2006 attraverso la costituzione di un'apposita Commissione, cd. De Mistura (dal nome del suo Presidente), che nel gennaio 2007 ha presentato un Rapporto disponibile su www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/1/2007131181826.pdf. In proposito si veda anche 3° Rapporto CRC pag. 90, www.gruppocrc.net/IMG/pdf/3_misure speciali_situazioni di emergenza_minoristranieri_richiedentiasilo.pdf

Capitolo VIII

Misure speciali PER LA TUTELA DEI minori

2° rapporto supplementare



152

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

ne del territorio nazionale (ivi inclusi i Centri SPRAR⁹⁵) abbiano contribuito a determinare la situazione innanzi descritta. Tra il 2008 e il 2009 i circa 1.900 minori in arrivo da Lampedusa sono stati accolti in prevalenza in 39 comunità alloggio del territorio siciliano in cui sono stati rilevati standard di accoglienza non conformi alla normativa nazionale e internazionale⁹⁶. Più in generale va rilevato che, a livello nazionale, non risulta effettuata alcuna pianificazione delle necessità in termini di accoglienza dei minori migranti in rapporto al numero di arrivi⁹⁷. Si segnala con preoccupazione che nei mesi di novembre e dicembre 2008 circa 200 minori, sono stati trasferiti da Lampedusa verso **strutture non destinate all'accoglienza dei minori**, spesso al di fuori del territorio siciliano, contrariamente a quanto previsto dalla normativa che esplicitamente vieta il trattenimento dei minori non accompagnati in tali Centri⁹⁸.

Con riguardo alle **procedure di identificazione all'arrivo**, è necessario sottolineare che la trasformazione del centro di Lampedusa, da CSPA a CIE⁹⁹, ha determinato lo stravolgimento del modello di gestione dei flussi migratori misti in arrivo via mare, basato su soccorso, accoglienza, identificazione dei migranti e successivo trasferimento nelle strutture idonee del territorio, determinando gravi rischi sul piano del rispetto dei diritti dei migranti, tra cui le categorie vulnerabili come richiedenti asilo, vittime della tratta e minori. A partire da febbraio 2009 le imbarcazioni intercettate a largo di Lampedusa sono state condotte forzatamente sulle coste siciliane, dove non ci sono aree attrezzate né da un punto di vista strutturale né di procedure per garantire adeguata accoglienza, soccorso e identificazione a numeri consistenti di migranti e, in particolare, ai gruppi più vulne-

rabili, tra cui i minori non accompagnati¹⁰⁰. Alla fine di maggio del 2009 il CIE di Lampedusa è stato nuovamente convertito CSPA¹⁰¹, ma di fatto non è stato utilizzato per nuovi arrivi. Si sottolinea infatti con preoccupazione che da aprile del 2009 fino al momento della stesura del presente Rapporto sono avvenuti alla frontiera del Mediterraneo diversi rinvii di migranti e richiedenti asilo verso la Libia¹⁰², fatti criticati non solo nel contesto italiano, ma anche in sede europea e internazionale¹⁰³. Nonostante il Governo italiano non abbia fornito comunicazioni ufficiali sullo *status* di coloro che sono stati rinviiati verso le coste della Libia, diverse fonti autorevoli segnalano la presenza di minori¹⁰⁴, che sarebbero quindi lasciati tornare in un contesto che non garantisce la salvaguardia e la protezione dei loro di-

⁹⁵ Sulle coste siciliane le zone interessate da sbarchi sono quasi esclusivamente le province di Ragusa, Siracusa ed Agrigento, tra queste solo le aree di Pozzallo (RG) e Porto Empedocle (AG) dispongono di strutture fisse (hangar del Porto), sebbene non adeguate, per il primo soccorso dei migranti in arrivo. Anche in queste strutture i minori sono stati in diversi casi accolti per periodi particolarmente lunghi e in condizioni non idonee. Fonte: Save the Children Italia.

⁹⁶ È doveroso sottolineare che sebbene ci sia stata questa riconversione, sono in corso dei lavori alla struttura Base Loran che verrà impiegata a svolgere le funzioni di un CIE.

⁹⁷ La prima questione ha riguardato l'episodio dell'imbarcazione turca Pinar, che è rimasta a largo tra le coste maltesi e italiane per diversi giorni prima di essere accolta in Italia. Per una sintesi degli eventi: www.stranieriinitalia.it/attualita-finita_odissea_immigrati_la_nave_pinar_attraccherà_in_sicilia_7720.html. Il 6 maggio 2009 in sede di Conferenza stampa il Ministero dell'Interno ha comunicato il rinvio in Libia di 3 barconi con a bordo più di 200 migranti affermando che si tratta di una «svolta nel contrasto dell'immigrazione clandestina». Cfr. www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stamp/notizie/2100_500_ministro/0495_2009_05_07_conferenza_stamp_su_rimpatri.html_1077840056.html

⁹⁸ Come riferito dalla stampa, critiche alla politica italiana dei respingimenti sono state avanzate dal Commissario per i Diritti umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg (11 maggio 2009) cfr. www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=118051; il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha dichiarato di «appoggiare» le richieste rivolte all'Italia dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) di riammettere i respinti con i requisiti per chiedere protezione (12 maggio 2009) cfr. www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=118141; il 15 luglio 2009 il Presidente della Commissione Libertà Civili e Immigrazione della Commissione Europea, Jaques Barrot, ha inviato all'Italia una lettera ufficiale con richiesta di spiegazioni e chiarimenti sul rinvio di migranti in Libia cfr. www.corriere.it/politica/09_settembre_03/lettera_italia_84f22b10-9852-11de-b8d4-00144f02aabc.shtml

⁹⁹ UNHCR, *Incontro con i richiedenti asilo respinti in Libia*, 14 luglio 2009: «fra di loro vi sono 76 cittadini eritrei, di cui 9 donne e almeno 6 bambini»; tale affermazione conferma la notizia data da fonti maltesi il 19 giugno 2009 (su un barcone intercettato da una motovedetta della Guardia Costiera italiana in acque di competenza maltese e rinvio in Libia tra i 76 migranti vi erano donne e bambini) e la probabile presenza di almeno 6 minori in ciascun rinvio fondata sull'analisi statistica degli arrivi del 2008 rilevata con preoccupazione da Save the Children Italia fin dalla prima comunicazione dell'inizio dei rinvii in Libia (comunicato stampa del 11 maggio 2009, disponibile al link www.savethechildren.it/2003/comunicati.asp?id=612).

⁹⁵ Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) www.serviziocentrale.it

⁹⁶ Dal monitoraggio sugli standard di accoglienza dei minori in arrivo via mare compiuto da Save the Children Italia nell'ambito del progetto Præsidium all'interno di tali strutture sono state rilevate: condizioni di sovraffollamento; carenze rispetto alla distribuzione di beni essenziali (cibo, indumenti, ecc.), *pocket money* e carte telefoniche; inadeguatezza o assenza di servizi di mediazione culturale, di attività ricreative o di alfabetizzazione; mancato avvio del percorso di tutela, affidamento o rilascio del permesso di soggiorno in tempi congrui e rischio per il minore di diventare «irregolare» e essere esposto a rischio di sfruttamento; mancato accesso ad opportunità di sviluppo di un percorso formativo, di inserimento scolastico e di avvio al lavoro; elevato tasso di fughe dei minori dalle comunità (superiore al 60%). Cfr. Save the Children Italia, *L'accoglienza dei minori in arrivo via mare - Rapporto finale di monitoraggio sulle comunità alloggio per minori in Sicilia*, op.cit.

⁹⁷ Si veda anche Capitolo V, paragrafo «Le comunità di accoglienza per i minori».

⁹⁸ Fonte: Save the Children Italia.

⁹⁹ Decreto del Ministero dell'Interno del 24 gennaio 2009. Si veda in proposito Save the Children Italia, comunicato stampa del 12 marzo 2009 disponibile al link www.savethechildren.it/2003/comunicati.asp?id=592

Capitolo VIII

Misure speciali PER LA TUTELA DEI minori

2° rapporto supplementare



ritti e pone a grave rischio la loro incolumità fisica e psicologica, in violazione del principio di *non refoulement*²⁰⁵.

153

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

Alla luce di quanto esposto il Gruppo CRC esprime la propria preoccupazione e raccomanda:

1. Al **Ministero dell'Interno** di cessare rinvii in Libia e ripristinare il modello di gestione dei flussi migratori in arrivo via mare basato sul soccorso, sull'accoglienza e sull'identificazione dei migranti prima del trasferimento nelle strutture del territorio preposte ed effettuare una verifica rispetto alle prassi adottate per la gestione degli arrivi, nonché una rilevazione delle possibili strutture di accoglienza da allestire, verificando i relativi standard e il rispetto delle procedure adottate;
2. Al **Ministero dell'Interno** d'intesa con il **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali** e con la **Conferenza Stato-Regioni e Autonomie Locali** di garantire un maggior coordinamento tra i livelli istituzionali nazionale e locale anche attraverso un piano di accoglienza nazionale che tenga conto delle presenze dei minori migranti, ma anche degli arrivi prevedibili e goda delle risorse finanziarie necessarie (con fondi sufficienti e ulteriori rispetto a quelle attivabili attraverso i finanziamenti previsti dalla Legge 328/2000).

²⁰⁵ Art. 33 Convenzione di Ginevra del 1951; Commento Generale n. 6 del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 3 giugno 2005, CRC/GC/2005/6 «nel soddisfare gli obblighi sanciti dalla Convenzione, gli Stati non possono riportare un bambino in un paese qualora ci siano fondati motivi di un rischio reale di danni irreparabili, come quelli contemplati, ma non limitandosi solo a essi, negli articoli 6 e 37 della Convenzione. Questo deve valere sia nel paese in cui il bambino sarà trasferito, sia in qualunque altro paese in cui potrà essere trasferito successivamente. Questi obblighi di *non refoulement* si applicano comunque, anche se serie violazioni di questi diritti, derivanti dalla Convenzione, vengono compiute da attori non statali o se queste violazioni sono deliberatamente compiute o sono conseguenza indiretta di un'azione o di una mancata azione. La valutazione del rischio di gravi violazioni deve essere condotta con metodi che tengano conto sia dell'età che del sesso del bambino, come per esempio le serie conseguenze provocate dall'insufficiente disponibilità di cibo e servizi sanitari».

²⁰⁶ Per «minore straniero accolto» si intende il «minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea, di età superiore ai sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie» art. 1 comma 3 DPCM 535/1999. Il fenomeno dell'accoglienza temporanea si è sviluppato dopo il disastro di Chernobyl, ma nel corso degli anni si è evoluto ampliandosi verso altri Paesi e con motivazioni non soltanto terapeutiche.